

-26-


Adunanza del 13 ottobre 1912

Sono presenti: il Presidente Strugher, il vice-Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Bonaduci, Gloria, Guarni, Pirelli, Rosmini e Virardo, e il Direttore Generale Exci.

Si riprende la lettura delle condizioni generali di polizza, rimasta interrotta nella seduta precedente dopo l'approvazione dell'art. 8.

Si legge a discussione l'art. 9, così formulato nella schiuma presentata dal Direttore Generale:

Art. 9. - L'Istituto accorda prestiti ad interesse sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premi, nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

La discussione è promossa dal Consigliere Bonaduci il quale domanda se con l'articolo proposto si intende lasciare facoltativa per l'Istituto, come la concessione del riscatto della polizza, anche quella del prestito. Egli è d'avviso che il prestito debba rendersi obbligatorio.  **Generali** Corporate Heritage & Historical Archive

rappresenta una forma di risparmio circolante, nella quale è opportuno rendere il vincolo meno pesante che sia possibile, attribuendo alle polizze, dopo un certo numero di anni, il valore di un titolo di credito verso l'Istituto assicuratore, liquidabile facilmente sotto determinate condizioni, tutte che venga nel caso di fronte l'atto di previdenza. Nel prestito, appunto, l'atto di previdenza rimane in vita, col solo sacrificio del pagamento dell'interesse.

Il Direttore Generale avverte che, anche nel modo sopra collettivo per l'Istituto la concessione del prestito, si è avuto presente il disposto di legge francese, già citato nelle precedenti adunanze; e legge alcuni brani della relazione, che spiegano i motivi della proposta data a tale sistema. Presenta poi alcune polizze di assicurazione, nelle quali il prestito è facoltativo per le società. Egli dubita che la obbligatorietà del prestito possa riuscire, in pratica, a distruggere la libertà del riscatto che si è voluto stabilire con l'articolo precedente.

dog

Il Consiglio Clerici si associa al Consiglio Breve e nel parere che si afferra la obbligatorietà della concessione del prestito, perché lasciando facoltativa anche questa si legge alle assicurato ogni diritto.

La discussione, alla quale prendono parte anche altri Consigliori, è stata ultimata riassunta dal Presidente, il quale osserva che, nel caso del prestito, l'obbligo fatto alle assicurato di pagare anticipatamente un dato capitale di cui

ella - che l'Istituto potrà rimborsare - e da considerarsi come una riserva efficace contro quel pericolo di una brusca affluenza di domande in momenti difficili di mercato, al quale si è inteso appunto di evitare rendendo facoltativa per l'Istituto la concessione di riscatti di polizza.

Egli è ad avviso che, sia come temperamento al principio del riscatto facoltativo, sia per garantire alle assicurato il beneficio di poter procedere ad una certa somma, della quale può aver bisogno in momenti difficili, senza distruggere l'atto di previdenza, conviene rendere obbligatoria per l'Istituto la concessione del prestito, ad interesse anticipato, lasciando all'Istituto la facoltà di rimborsare il capitale dell'interesse.

In base alle considerazioni svolte durante la discussione, il Consiglio approva l'art. 9 nel testo seguente:

Art. 9. - L'Istituto, su domanda dell'assicurato o del contraente, concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premi; in limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

Non danno luogo ad osservazioni gli articoli dal 10 al 12, che sono approvati nel testo seguente:

Art. 10. - Il beneficiario di una polizza ha diritto

il beneficio e l'accettazione e' stata annotata sulla polizza; e' necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto e al prestito.

Art. 11. - La trasmissione totale e parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato e del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nei rapporti dell'Istituto Nazionale se non se ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12. - Il contraente o il assicurato puo' attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazioni introdotte nella polizza e con dichiarazioni successive. L'attribuzione del beneficio puo' essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Art

Sull'art. 13, che riguarda l'assunzione del rischio di morte per suicidio e per duello, il Direttore Generale da' larghe spiegazioni, indicando specialmente i motivi per i quali si e' creduto di abbandonare la specificazione del suicidio volontario fatta nell'art. 450 del Codice di Commercio, e confrontando poi le norme proposte con quelle contenute in altre polizze di assicurazione. L'art. 13, come e' stato formulato, stabilisce che, qualora la morte dell'assicu-



rato per suicidio od in conseguenza di tentato suicidio, avvenuta dopo tre anni della stipulazione del contratto, abbiano luogo per la liquidazione della somma assicurata, i criteri fissati nell'art. 7 per i casi di riduzione di polizza. Eppoi vuole che sarebbe opportuno aggiungere che, quando la polizza sia stata in vigore per dieci anni, l'Istituto debba pagare la intera somma assicurata.

La proposta del Direttore Generale è accolta, e l'art. 13 è approvato ai voti unanimi nel testo seguente:

Art. 13. - Se la morte dell'assicurato avviene per suicidio o in conseguenza di tentato suicidio, prima che siano decorsi tre anni dal contratto, la polizza rimane estinta ai sensi della prima parte del precedente art. 6. Se la morte per suicidio o in conseguenza di tentato suicidio avviene quando la polizza è stata in vigore più di 3 anni e meno di dieci, l'Istituto paga una somma determinata coi criteri stabiliti nell'art. 7 per i casi di riduzione.

L'Istituto paga l'intera somma assicurata, se l'assicurato soccombe per suicidio quando la polizza è stata in vigore per dieci anni.

Dopo tre anni dall'emissione della polizza o dopo un anno dalla sua rinnovazione l'Istituto paga la somma assicurata anche se la morte dell'assicurato sia avvenuta per effetto di

quello.

Tutti gli articoli successivi non stanno lungo con estensione, si e sono approvati nel testo seguente:

Art. 14. - L'assicurato può avere obbligo di soprannome viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte di Europa, nella Colonia Eritrea, nella Libia, nell'Egitto, sino alla seconda cataratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati tra il 35° e 60° gradi di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Impero del Giappone.

Or

Per viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15. - Se l'assicurato e' o diventa militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regio, compreso quello di morte incontrata sulla espressione di un combattimento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Assicuratore paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolare



mente all'esercito o all'armata combattenti d'Italia e
l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno all'atto
della dichiarazione di guerra.

La disposizione del precedente capoverso è applicabile
alle sole assicurazioni a vita intera e alle miste.

Art. 15.- La polizza perde ogni effetto e i premi pa-
gati restano acquisiti all'Istituto, al beneficiario, al contra-
tto o altro interessato, o persona che abbia agito a loro in-
teresse, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad
abbreviare la vita dell'assicurato.

Art. 16.- Se l'assicurato fosse condannato a pena
restrittiva della libertà personale per più di tre anni, l'Isti-
tuto ha diritto di risolvere il contratto pagando il prezzo di
riscatto ai sensi dell'art. 8

Art. 17.- Quando si siano verificati gli eventi o le con-
dizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento
previa presentazione della polizza stessa e dei documenti occorrenti
a provare il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere pre-
sentati entro un mese il certificato di morte rilasciato dall'uffi-
ce dello Stato civile ed una relazione medica circa il decorso
dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte e' avvenuta fuori del Regno, in altri paesi di Europa, i documenti di cui sul capoverso ^{che} precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte e' avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

Per le assicurazioni in caso di vita, e' uopo farla presentarsi ad un notaio autorizzato di vita.

Art. 19. - In caso di perdita della polizza di assicurazione, lo Istituto puo' rilasciarla il duplicato all'assicurato o ad altro legittimo diritto.

Art. 20. - Qualunque fatto relativo al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futuro, e' a carico del contraente o dell'assicurato; come a carico di uno o del beneficiario sotto le spese di quest'ultimo della somma assicurata.

drj

Art. 21. - Saranno sottoposti all'autorita' giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

Approvate cos' le condizioni generali di polizza, il Vice Presidente Magaldi informo' il Consiglio che egli, insieme con i consiglieri Giacchino e Benedetto, debbono recarsi a Parigi per trattare coi rappresentanti di alcune Societa' francesi in ordine



in alla questione di ripetuti portafogli; e crede opportuno di mandare che il Consiglio Stabilisca i criteri da seguire, nelle trattative, per quanto si attiene alla valutazione dei titoli depositati dalla Società presso la Cassa di Depositi e Prestiti in oltre che all'art. 145 del Codice di Commercio. Lo Stato assume i titoli valutandoli secondo il prezzo del giorno che precede il deposito: L'Istituto può, nell'acceptare i titoli stessi in corrispettivo delle somme incassate dalla Società cedente, e limitarsi alla valutazione fatta all'atto del deposito, e valutarli secondo il valore di borsa del giorno stato della consegna, nel caso non si valga il valore attuale. Evidente è la diversità delle conseguenze, secondo l'epoca nella quale i titoli furono acquistati.

Il Consiglio Verde, considerando come manca al Consiglio appunto la cognizione dell'epoca degli acquisti, opinando il parere che convenga dare mandato di affidare ai sottoposti.

Il Consiglio Rosso è d'avviso che convenga insistere, in massima, per ottenere la valutazione secondo il prezzo di mercato del giorno della consegna.

Il Presidente, avverte come sarebbe difficile tracciare una linea netta di demarcazione, per dare ai rappresentanti dello Istituto un mandato preciso. Egli crede che si debba indicare loro soltanto quale tendenza sembra opportuna al Consiglio. Ora, poiché non può considerarsi diversa la attuale situazione del mercato, egli ritiene opportuno un temporaneo

to; e cioè che i superiori procurino di ottenere la valutazione
 secondo il valore di borsa del giorno della trasmissione dei titoli;
 ma abbiano facoltà di accordare alle Società cedenti un certo
 abbuono, nella misura di due o tre punti in eccedenza ai costi ed in
 più; e ciò per ragioni oramai di equità, perciò l'Istituto potrà in
 seguito profittare di un aumento di valore che dobbiamo
 presumere sicuro, dati i motivi del presente stato di cose della
 rendita pubblica.

Il Consiglio a voti unanimi delibera di accettare
 la proposta del Presidente.

Il Vice Presidente Magaldi ed i Consiglieri Schachner
 e Beneduce ringraziarono il Presidente ed il Consiglio per
 questa prova di fiducia che approvera' molto il loro compito.

Dopo di che, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio
Stumpf

Il Direttore Generale
C. De Luigi

Il Consigliere Segretario
 G. Hofminger, estensore.

